

## Condizioni contrattuali generali per le prestazioni di servizio (Edizione 2024)

### 1. In generale

- 1.1. Le presenti Condizioni Contrattuali Generali («CCG») regolano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione dei contratti di prestazioni di servizi tra Swissgrid SA come mandante (di seguito «Swissgrid») e il mandatario (di seguito «partner contrattuale»).
- 1.2. I regolamenti tra il partner contrattuale e Swissgrid volti a modificare o integrare il contratto o le CCG sono validi solo se documentati per iscritto nel contratto o in un accordo supplementare allo stesso.

### 2. Adempimento del contratto

- 2.1. Il partner contrattuale si impegna ad adempiere il contratto con competenza e diligenza, tutelando secondo scienza e coscienza gli interessi di Swissgrid, nel rispetto delle regole generalmente riconosciute del suo campo professionale.
- 2.2. Il partner contrattuale adempie al contratto personalmente o con i propri collaboratori e le proprie collaboratrici e non può vincolare Swissgrid nei confronti di terzi. Il partner contrattuale può incaricare un terzo se il contratto lo prevede in generale o per una specifica attività. Qualora il contratto non preveda tale rapporto, è necessaria l'espressa autorizzazione scritta di Swissgrid. Il partner contrattuale rimane responsabile della fornitura delle prestazioni conformemente al contratto da parte dei terzi coinvolti. L'art. 399 cpv. 2 CO è esplicitamente escluso.
- 2.3. Il partner contrattuale impiega solo personale accuratamente selezionato e che ha ricevuto un'adeguata formazione. Inoltre, si impegna in particolar modo a soddisfare l'esigenza di Swissgrid di continuità del personale. A prima richiesta di Swissgrid, il partner contrattuale provvederà a sostituire quei collaboratori e quelle collaboratrici che, secondo il parere di Swissgrid, (i) non dispongono delle adeguate competenze tecniche, (ii) non rispettano le normative di sicurezza o il regolamento interno di Swissgrid, (iii) sul luogo di lavoro si comportano in maniera

sconveniente, oppure (iv) ostacolano in altro modo l'adempimento del contratto.

- 2.4. Il partner contrattuale si impegna a rispettare, come standard minimo, il codice di condotta di Swissgrid (nella versione pubblicata su [www.swissgrid.ch](http://www.swissgrid.ch)), salvo che gli obblighi in esso specificati non siano validi solo per il personale di Swissgrid. In particolare, egli si impegna a evitare conflitti tra i propri interessi e quelli di Swissgrid e a informare immediatamente quest'ultima qualora ne dovessero insorgere.

### 3. Diritti di controllo di Swissgrid

- 3.1. In qualsiasi momento Swissgrid è autorizzata a effettuare controlli e a ricevere informazioni sullo stato di avanzamento della fornitura delle prestazioni e su tutte le parti del contratto. In particolare, Swissgrid è autorizzata a visionare e controllare in qualsiasi momento tutta la documentazione del partner contrattuale pertinente all'esecuzione del contratto.
- 3.2. Swissgrid è autorizzata in qualunque momento a controllare l'adempimento a norma di contratto direttamente o tramite terzi. Il risultato di tali controlli non libera il partner contrattuale dalla sua piena responsabilità per le sue prestazioni.
- 3.3. Su richiesta di Swissgrid, il partner contrattuale è sempre tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione aziendale e a fornire tutti i documenti quali rapporti intermedi, calcoli ecc. che ha redatto in relazione al contratto.

### 4. Diritto di impartire istruzioni di Swissgrid

Nell'ambito della gestione del contratto, Swissgrid ha il diritto di impartire direttive al partner contrattuale. Il partner contrattuale informa Swissgrid per iscritto (conforme a un rigoroso obbligo di forma ai sensi dell'art. 16 CO, tenendo conto dei regolamenti specifici di Swissgrid in materia di forma scritta) e tempestivamente eventuali conseguenze svantaggiose delle direttive impartite, in particolare per quanto riguarda

scadenze, qualità e costi, e sconsiglia a Swissgrid di fornire disposizioni e richieste non adeguate. Qualora Swissgrid, nonostante il consiglio contrario fornito per iscritto dal partner contrattuale, insista in forma scritta (conformemente a un rigoroso obbligo di forma ai sensi dell'art. 16 CO, tenendo conto dei regolamenti specifici di Swissgrid in materia di forma scritta), il partner contrattuale non risponde delle conseguenze.

## **5. Rimunerazione**

- 5.1. La remunerazione stabilita contrattualmente compensa tutte le prestazioni necessarie per il regolare adempimento del contratto. La remunerazione copre in particolare anche il trasferimento di diritti, tutti i costi di documentazione e di materiale come pure le spese, le tasse di licenza e i pubblici tributi.
- 5.2. Il superamento di un massimale di costo concordato sarà a carico del partner contrattuale, eccezion fatta per il caso in cui Swissgrid abbia approvato **per iscritto** (conformemente a un rigoroso obbligo di forma ai sensi dell'art. 16 CO, tenendo conto dei regolamenti specifici di Swissgrid in materia di forma scritta) la modifica di un ordine oppure sia tenuta, in modo documentabile, a farsi carico di spese supplementari.
- 5.3. Le prestazioni che non possono ancora essere definite in modo definitivo all'atto della stipula del contratto sono indicate come tali all'interno del contratto stesso. Swissgrid e il partner contrattuale concordano per iscritto il contenuto e la portata di queste prestazioni nonché la loro remunerazione e base di calcolo in un accordo supplementare al contratto prima della relativa esecuzione sulla base dei costi o della base di calcolo originali.
- 5.4. Swissgrid si riserva il diritto di detrarre dalla remunerazione i costi aggiuntivi e/o eccedenti che sono a carico del partner contrattuale. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti di Swissgrid al risarcimento dei danni.
- 5.5. Se il partner contrattuale è responsabile dell'insorgere di difetti, Swissgrid può effettuare una trattenuta pari almeno alla stima dei costi per l'eliminazione dei difetti e dei danni.

## **6. Interruzione del lavoro**

Le interruzioni del lavoro non danno diritto al partner contrattuale ad alcun indennizzo supplementare, a meno che non si riesca a dimostrare che Swissgrid è responsabile dell'interruzione del lavoro. Scadenze o dilazioni tali che possono causare lo stato di mora saranno comunque prorogate in proporzione alla durata dell'interruzione del lavoro.

## **7. Assicurazioni sociali**

- 7.1. Se il partner contrattuale è una persona giuridica, provvederà come azienda indipendente a effettuare i necessari annunci alle assicurazioni sociali, per sé e per i propri collaboratori e le proprie collaboratrici. Se non è una persona giuridica, unitamente alla presentazione dell'offerta dovrà dimostrare di essere affiliato ad una cassa di compensazione in qualità di lavoratore indipendente.
- 7.2. Il partner contrattuale è responsabile per tutte le prestazioni sociali (in particolare AVS, AI, AD) o altre prestazioni di indennità, specie in caso di infortunio, malattia, invalidità e decesso in relazione con le prestazioni pattuite; Swissgrid non si assume alcuna responsabilità in proposito.

## **8. Riservatezza**

- 8.1. L'obbligo di riservatezza deve essere garantito già prima della conclusione del contratto. L'obbligo perdura per 10 anni dopo la fine del rapporto contrattuale a prescindere dai motivi dello scioglimento e dalla parte che lo ha attuato. Rimangono riservati gli obblighi di legge.
- 8.2. Se il partner contrattuale intende effettuare operazioni promozionali basate sul presente rapporto contrattuale oppure pubblicazioni a esso relative, necessita della previa autorizzazione scritta di Swissgrid.

## **9. Diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale**

- 9.1. Il partner contrattuale cede a Swissgrid tutti i diritti di proprietà intellettuale (diritti immateriali e diritti connessi, nonché aspettative giuridiche su di essi) sui risultati del lavoro che si sono venuti a creare nel quadro dell'adempimento del contratto, e rinuncia a

esercitare i diritti della personalità non trasferibili.

- 9.2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale preesistenti che non si sono venuti a creare nel quadro dell'adempimento del contratto restano di proprietà del partner contrattuale.
- 9.3. Sui diritti di proprietà preesistenti e relativi a parti dei risultati dei lavori pattuiti, Swissgrid ottiene un diritto di utilizzo illimitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto, non esclusivo e trasferibile, che le consente di usufruire e di disporre dei risultati del lavoro.
- 9.4. Il partner contrattuale è tenuto a trasferire a Swissgrid il risultato del lavoro senza diritti di terzi. Il partner contrattuale fornisce a Swissgrid il proprio supporto nel rivendicare tali diritti in sede processuale ed è tenuto a rimborsare le eventuali spese e costi legali.

#### **10. Conservazione dei documenti**

- 10.1. Per un periodo minimo di 10 anni dalla fine del contratto, il Partner contrattuale conserva (gratuitamente e nel loro stato originale) tutti i documenti che presentano un riferimento al presente rapporto contrattuale e che non sono stati trasmessi a Swissgrid in copia originale. Il Partner contrattuale dovrà in ogni caso ottenere un'autorizzazione scritta a Swissgrid prima di distruggere e/o eliminare i documenti dopo la scadenza del termine di conservazione.
- 10.2. Il Partner contrattuale dovrà conservare per un periodo di 10 anni (su supporto elettronico o cartaceo) anche tutti i documenti fornitigli da Swissgrid. Il Partner contrattuale dovrà in ogni caso ottenere un'autorizzazione scritta a Swissgrid prima di distruggere e/o eliminare i documenti dopo la scadenza del termine di conservazione.

#### **11. Diritto applicabile e foro**

- 11.1. Si applica il diritto svizzero. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna) viene espressamente e interamente esclusa.
- 11.2. **Il foro giudiziario è Aarau.**